

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE**

## **DI VOLONTARI IN ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE**

## **Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. L'I.A.A. Villa Spada, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato, e pertanto promuove e favorisce l'apporto di persone singole e associazioni di volontariato alle attività ed ai servizi gestiti dall'Ente. Per le associazioni di volontariato dovrà essere predisposta apposita convenzione ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente regolamento quindi, disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale dell'Ente.
3. Il servizio di volontariato può essere effettuato per le seguenti attività di utilità sociale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) Piccole manutenzioni, attività di pulizia e sistemazione, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche;
  - b) Supporto e collaborazione con il Servizio Animazione e Centro Diurno nelle attività dai medesimi svolti.

## **Articolo 2 – Volontario**

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività a favore della Casa di Riposo Villa Spada, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per dare risposte ai bisogni degli ospiti, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto consapevole, informata e non condizionata da alcuni stati di bisogno.

## **Articolo 3 – Caratteristiche della prestazione del volontario**

1. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

#### **Articolo 4 – Registro dei Volontari**

1. E' istituito il Registro dei Volontari.
2. Sono iscritti nel Registro le persone che, intendendo collaborare con l'Ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi previsti dal successivo art 6, e che abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro.
5. Il Registro è tenuto dall'ufficio Segreteria. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'Ente.

#### **Articolo 5 – Bando**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, il Responsabile dell'ufficio Segreteria pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione, da una Commissione composta dal Direttore, dal Responsabile del servizio richiesto, psicologo dell'Ente.
4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione. Nella propria attività istruttoria la commissione potrà avvalersi anche di colloqui individuali con i soggetti interessati all'iscrizione al fine di valutarne il possesso di cognizioni tecniche e pratiche e/o l'idoneità psicofisica. La commissione, inoltre stabilisce il servizio al quale assegnare il volontario.

#### **Articolo 6 – Requisiti**

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo Ente deve:
  - a) essere maggiorenne;

- b) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
  - c) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero essere titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
  - d) essere in possesso di idoneità fisica accertata a mezzo di certificato del proprio medico curante. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili; in tal caso saranno assegnate agli stessi attività di volontariato compatibili con la condizione fisica posseduta.
2. Per particolari e specifiche attività di volontariato, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

## **Articolo 7**

### **Svolgimento dell'attività di volontariato: coordinamento, obblighi, rinuncia e revoca**

1. Il volontario dovrà garantire almeno una presenza minima di un giorno al mese.
2. L'attività del volontario è coordinata dal Responsabile del servizio ove l'attività di volontariato viene svolta, il quale deve:
  - Accertare che il volontario sia in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dell'attività di pubblica utilità cui è destinato:
  - Accertare il possesso della necessaria idoneità psico-fisica all'attività da espletare, anche sulla base del certificato medico acquisito ai sensi dell'art.6, comma 1, lett.d)
  - Vigilare sullo svolgimento delle attività di volontariato, avendo cura di verificare che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
  - Verificare i risultati delle attività di volontariato attraverso incontri periodici.
  - E' prevista la presenza massima contemporanea di un volontario per ogni servizio.
3. Al Responsabile di cui al precedente comma è, demandato l'onere di valutare la compatibilità dell'intervento del volontario con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di predisporre, di comune accordo con lo stesso, il programma operativo dell'attività di pubblica utilità da realizzare.
4. L'attività del volontario è svolta secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente dell'Ente. Ciascun volontario svolgerà la propria attività sulla base di quanto concordato con il competente Responsabile del servizio ove l'attività di volontariato viene esplicata. Nell'espletamento dell'attività, il volontario non dovrà mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità, tenendo, inoltre un comportamento adeguato ed improntato al rispetto delle persone e/o delle cose con cui verrà in contatto.
5. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta attività di volontariato. In caso di impedimento o assenza per malattia o per altre cause, il volontario deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio ove l'attività di volontariato viene svolta.

6. I volontari impiegati nelle attività di pubblica utilità di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza.
7. L'organizzazione delle attività di volontariato dovrà tener conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative. Il volontario, in ogni caso, è tenuto alla discrezione nell'espletamento delle attività in cui è coinvolto.
8. I volontari possono rinunciare in ogni momento all'attività di volontariato preavvisando l'Ente con almeno 2 giorni di anticipo.
9. In caso di tenuta di comportamenti sconvenienti ovvero lesivi per persone e/o cose, oppure in caso di assunzione di comportamenti in contrasto con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero in tutti i casi in cui possa essere compromessa l'immagine dell'Amministrazione, l'Ente può disporre la revoca – tramite comunicazione scritta da notificare all'interessato – dell'attività di pubblica utilità assegnata al volontario, disponendo, altresì la cancellazione dell'iscrizione dello stesso dall'Albo dei volontari.

#### **Articolo 8 – Copertura assicurativa**

1. L'Ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa è prevista, per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi di proprietà dell'Ente.

#### **Articolo 9 – Utilizzo risorse strumentali dell'Ente e rimborsi spese**

1. L'Ente fornirà al volontario, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento dell'attività di pubblica utilità. Tutto il materiale dovrà essere riconsegnato dal volontario in caso di cessazione dell'attività.
2. Nello svolgimento del servizio i volontari potranno essere autorizzati all'uso di risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente Regolamento (apparecchiature, automezzi, telefono, ecc.).
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
4. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese previamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.

#### **Articolo 10 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Questo Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'Ente a tempo indeterminato.